SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 maggio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 82

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 26 marzo 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Finale». *(09A05703)*

DECRETO 26 marzo 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Basta 45 Giardino». *(09A05704)*

DECRETO 26 marzo 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Texas 20 WP». *(09A05721)*

DECRETO 26 marzo 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Drake 26». *(09A05722)*

DECRETO 27 marzo 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Curzate Effe». *(09A05709)*

DECRETO 27 marzo 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Alar 85 Gold». *(09A05710)*

DECRETO 31 marzo 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Abilen». *(09A05692)*

DECRETO 31 marzo 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ritmo 3.8 EC». *(09A05723)*

DECRETO 31 marzo 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Yes 1,9 EC». *(09A05724)*

DECRETO 31 marzo 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Toledo». *(09A05725)*

DECRETO 9 aprile 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Makorn». *(09A05712)*

DECRETO 9 aprile 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo ventilato 99%». *(09A05713)*

DECRETO 9 aprile 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo Ramato 3». *(09A05714)*

DECRETO 9 aprile 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo Ramato 5». *(09A05715)*

DECRETO 9 aprile 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo ventilato scorrevole 96%». *(09A05716)*

DECRETO 15 aprile 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «CPY015». *(09A05719)*

DECRETO 28 aprile 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «CAL-EX EW». *(09A05710-bis)*

DECRETO 28 aprile 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Berlina». *(09A05711)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 2009, n. **55**.

Regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Vista la nota MSC/Circ. 1089 del 6 giugno 2003 con la quale l'Organizzazione internazionale marittima invitava i Governi aderenti alla Convenzione STCW '95, nella sua versione aggiornata, ad adottare delle misure atte a prevenire pratiche fraudolente per l'emissione di certificati adeguato;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, concernente l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

Visto l'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2006, e in particolare l'allegato C;

Vista la direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE;

Vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);

Visto l'articolo 292-*bis* del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 novembre 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4309/2008, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2009;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i rapporti con le regioni;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Campo di applicazione)*. — 1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai cittadini di Stati membri e ai cittadini di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro, che

prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima, ad eccezione:

a) delle navi da guerra, ausiliarie della Marina militare ed altre navi di proprietà o gestite dallo Stato od adibite solo a servizi governativi non commerciali;

b) delle navi da pesca;

c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;

d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *nn)* sono inserite le seguenti:

«nn-*bis*) «convalida» il documento valido emesso dall'autorità competente di uno Stato membro;

nn-*ter*) «riconoscimento» l'accettazione, da parte delle autorità competenti di uno Stato membro ospitante, del certificato o del certificato adeguato rilasciato da un altro Stato membro;»;

b) dopo la lettera *pp)* è inserita la seguente:

«pp-*bis*) «Stato membro ospitante» lo Stato membro in cui un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato adeguato (dei suoi certificati adeguati) o di un altro certificato (o di altri certificati);».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per i certificati adeguati relativi all'espletamento di funzioni di comandante e primo ufficiale, rilasciati dalle autorità competenti di uno Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'Annesso alla Convenzione STCW '78, nella sua versione aggiornata, si applicano le disposizioni dell'articolo 292-*bis* del codice della navigazione. Al fine della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela della sicurezza del lavoro e della navigazione, nelle more della definizione delle procedure di cui al secondo comma, dell'articolo 292-*bis* del codice della navigazione, la conoscenza della lingua italiana e della normativa italiana da parte dei cittadini di Stati membri è attestata dall'armatore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

2. La forma di attestazione di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, come introdotto dal comma 1, può essere validamente utilizzata unicamente nei primi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, è inserito il seguente:

«3-*bis*. I certificati adeguati sono rilasciati dalle amministrazioni marittime periferiche di cui all'articolo 124 del codice della navigazione, redatti su carta valori con oneri a carico del richiedente.».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, è inserito il seguente:

«5-*bis*. La convalida della decisione di riconoscimento di un certificato è rilasciata su carta valori dalle rappresentanze diplomatiche consolari all'estero, ai sensi degli articoli 20 e 127 del codice della navigazione, con oneri a carico del richiedente. La validità della convalida non può essere superiore alla data di scadenza riportata sul certificato in relazione al quale la convalida è richiesta.».

5. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4, i certificati adeguati e le convalide sono conformi ai modelli di cui, rispettivamente, agli allegati 1 e 2.

Art. 4.

Abrogazione dell'articolo 7 e del comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324

1. L'articolo 7 ed il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001 sono abrogati.

Art. 5.

Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324

1. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Viaggi costieri)*. — 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi adibite alla navigazione costiera.

2. Con provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinate eventuali disposizioni più favorevoli in materia di requisiti di accesso relativi all'istruzione ed alla formazione per i lavoratori marittimi che prestano la propria opera a bordo di unità adibite esclusivamente a viaggi costieri. Tali disposizioni dovranno comunque prevedere requisiti di formazione non inferiori agli standard minimi prescritti dalla normativa comunitaria. I relativi provvedimenti sono comunicati in maniera dettagliata alla Commissione europea.

3. I lavoratori marittimi che prestano servizio su nave che effettua viaggi più estesi dei viaggi costieri, intesi secondo la definizione adottata, ed entra in acque non comprese in tale definizione, devono soddisfare gli appropriati requisiti prescritti dalla normativa comunitaria.».

Art. 6.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324

1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis (Diniego di certificati o di convalide)*. — 1. Fatta salva la ricorribilità con ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a seguito dell'assunzione del carattere della definitività dei provvedimenti, avverso il provvedimento di diniego del certificato adeguato o della convalida è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.».

Art. 7.

Modifiche all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001

1. Dopo il punto 1 del capitolo I dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, è inserito il seguente:

«1-*bis*. I marittimi in possesso di un certificato adeguato, imbarcati su navi battenti bandiera italiana, sono in possesso delle adeguate competenze linguistiche, come indicato nelle sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e A-II/4 del Codice STCW.».

Art. 8.

Clausola d'invarianza

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2009

Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 213

ALLEGATO 1
(articolo 3, comma 5)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Ministry of Foreign Affairs

I

AMBASCIATA D'ITALIA / CANCELLERIA CONSOLARE DI

Convalida attestante il riconoscimento di un certificato rilasciato secondo le disposizioni della Convenzione Internazionale sugli Standards di Addestramento, Abilitazione e Tenuta della Guardia per i marittimi, 1978, nella sua versione aggiornata.
Endorsement attesting the recognition of a certificate issued under the provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, on its up-to-date-version.

Si attesta che il certificato n. .... rilasciato in data .... al Sig.
We, hereby, state that the certificate No .... *issued on* .... *to Mr.*

Cognome e nome .... Matricola n. ....
Surname and name .... *Seaman's book No* ....

Da o per conto dell'Autorità dello Stato di ....
By or behalf of the Government of ....

è stato riconosciuto in conformità con le disposizioni della regola I/10 della sopra citata Convenzione, nella sua versione aggiornata, ed il legittimo titolare è abilitato allo svolgimento delle seguenti funzioni, al livello e con le limitazioni specificate, fino alla data di scadenza della presente convalida delle sue estensioni di validità come appresso indicato:
is duly recognized in accordance with the provisions of regulation I/10 of the above Convention, on its up-to-date version, and the lawful holder is authorized to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated, until the date of expiry of any extension of the validity of this endorsement as may be shown overleaf:

Funzioni / *Function*	Livello / *Level*	Eventuali limitazioni / *Limitation (if any)*

Il legittimo titolare della presente convalida può assumere la seguente qualifica prevista dalle vigenti tabelle di armamento approvate dall'Amministrazione:
The lawful holder of this endorsement may serve in the following capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

Qualifica / *Capacity* ....

Limitazioni / *Limitations (if any)* ....

MARCA DA BOLLO

Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente
Seal and signature of the representative of the competent Authority

Data di nascita del titolare del certificato
Date of birth of the holder of the certificate

Firma del titolare del certificato
Signature of the holder of the certificate

Fotografia del titolare del certificato / *Photograph of the holder of the certificate*

Convalida n. .... emessa il .... scadenza il ....
Endorsement No .... *issued on* .... *expiry date* ....

La validità del presente certificato è estesa fino al / *The validity of this certificate is hereby extended until*

Timbro ufficiale / *Official seal*

IL COMANDANTE DEL PORTO

Signature of duly authorized official

Name of duly authorized official

Data di riconvalida / *Date of revalidation*

La validità del presente certificato è estesa fino al / *The validity of this certificate is hereby extended until*

Timbro ufficiale / *Official seal*

IL COMANDANTE DEL PORTO

Signature of duly authorized official

Name of duly authorized official

Data di riconvalida / *Date of revalidation*

La validità del presente certificato è estesa fino al / *The validity of this certificate is hereby extended until*

Timbro ufficiale / *Official seal*

IL COMANDANTE DEL PORTO

Signature of duly authorized official

Name of duly authorized official

Data di riconvalida / *Date of revalidation*

I.P.Z.S. S.p.A. - OFF. C.V. - ROMA

ALLEGATO 2
(articolo 3, comma 5)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Ministry of Foreign Affairs

AMBASCIATA D'ITALIA / CANCELLERIA CONSOLARE DI

Convalida attestante il riconoscimento di un certificato rilasciato secondo le disposizioni della Convenzione Internazionale sugli Standards di Addestramento, Abilitazione e Tenuta della Guardia per i marittimi, 1978, nella sua versione aggiornata.
Endorsement attesting the recognition of a certificate issued under the provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, on its up-to-date-version.

Si attesta che il certificato n. .... rilasciato in data .... al Sig.
We, hereby, state that the certificate No .... issued on .... to Mr.

Cognome e nome .... Matricola n. ....
Surname and name .... Seaman's book No ....

Da o per conto dell'Autorità dello Stato di ....
By or behalf of the Government of ....

è stato riconosciuto in conformità con le disposizioni della regola I/10 della sopra citata Convenzione, nella sua versione aggiornata, ed il legittimo titolare è abilitato allo svolgimento delle seguenti funzioni, al livello e con le limitazioni specificate, fino alla data di scadenza della presente convalida delle sue estensioni di validità come appresso indicato:
is duly recognized in accordance with the provisions of regulation I/10 of the above Convention, on its up-to-date version, and the lawful holder is authorized to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated, until the date of expiry of any extension of the validity of this endorsement as may be shown overleaf.

Funzioni / *Function*	Livello / *Level*	Eventuali limitazioni / *Limitation (if any)*

Il legittimo titolare della presente convalida può assumere la seguente qualifica prevista dalle vigenti tabelle di armamento approvate dall'Amministrazione:
The lawful holder of this endorsement may serve in the following capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

Qualifica / *Capacity* ....

Limitazioni / *Limitations (if any)* ....

MARCA DA BOLLO

Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente
Seal and signature of the representative of the competent Authority

Data di nascita del titolare del certificato
Date of birth of the holder of the certificate

Firma del titolare del certificato
Signature of the holder of the certificate

Fotografia del titolare del certificato / *Photograph of the holder of the certificate*

Convalida n. .... emessa il .... scadenza il ....
Endorsement No .... issued on .... expiry date ....

La validità della presente convalida è estesa fino al
The validity of this endorsement is hereby extended until

Timbro Ufficiale / *Official seal*

Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente
Seal and signature of the representative of the competent Authority

Data di rinnovo
Date of revalidation

La validità della presente convalida è estesa fino al
The validity of this endorsement is hereby extended until

Timbro Ufficiale / *Official seal*

Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente
Seal and signature of the representative of the competent Authority

Data di rinnovo
Date of revalidation

La validità della presente convalida è estesa fino al
The validity of this endorsement is hereby extended until

Timbro Ufficiale / *Official seal*

Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente
Seal and signature of the representative of the competent Authority

Data di rinnovo
Date of revalidation

L'originale della presente convalida deve essere tenuto a bordo, ai sensi della Regola I/2, paragrafo 9, della Convenzione IMO STCW/78, nella sua versione aggiornata.

The original of this endorsement must be kept available in accordance with regulation I/2, paragrapf 9, of the IMO STCW/78 C o n v e ntion, on its up-to-date version, while serving on a ship.

I.P.Z.S. S.p.A. - Off. C.V. - ROMA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — *Omissis*.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(Omissis).».

— Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, reca: «Codice della navigazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1942, n. 93 ediz. spec.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, reca: «*Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)*.».

— La legge 21 novembre 1985, n. 739, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1985, n. 295.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2001, n. 187, supplemento ordinario.

— La direttiva 94/58/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 12 dicembre 1994, n. L 319.

— La direttiva 98/35/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 17 giugno 1998, n. L 172.

— Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2005, n. 153.

— La direttiva 2002/84/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 29 novembre 2002, n. L 324.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2006, n. 185.

— La direttiva 2003/103/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 13 dicembre 2003, n. L 326.

— La direttiva 2005/23/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 9 marzo 2005, n. L 62.

— La direttiva 2001/25/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 136 del 18 maggio 2001.

— L'art. 6, comma 1, e l'allegato C, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 2007, n. 40, supplemento ordinario, così recitano:

«Art. 6 *(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)*. — 1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

(Omissis).

ALLEGATO C

2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE.».

— L'art. 292-*bis* del codice della navigazione, reca:

«Art. 292-*bis (Requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta)*.».

— Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 2008, n. 84., convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2008, n. 132.

Nota all'art. 1:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — *a)* «lavoratore marittimo» ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave;

b) «comandante» l'ufficiale che esercita il comando di una nave;

c) «ufficiale» un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti;

d) «ufficiale di coperta» l'ufficiale qualificato in conformità alle disposizioni di cui al capitolo II dell'allegato I;

e) «primo ufficiale di coperta» l'ufficiale, immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo;

f) «allievo ufficiale di coperta» un membro dell'equipaggio che svolge attività formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di coperta;

g) «direttore di macchina» l'ufficiale di macchina responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;

h) «ufficiale di macchina» l'ufficiale qualificato in conformità alle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato I;

i) «primo ufficiale di macchina» l'ufficiale di macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al quale compete la responsabilità della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave qualora il direttore di macchina non sia in grado di esercitarla;

l) «allievo ufficiale di macchina» un membro dell'equipaggio che svolge attività formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di macchina;

m) «radioperatore» un membro dell'equipaggio in possesso di un certificato che abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi;

n) «comune di guardia di coperta» un membro dell'equipaggio di una nave che non sia il comandante o un ufficiale di coperta;

o) «comune di guardia di macchina» un membro dell'equipaggio di una nave che non sia il direttore o un ufficiale di macchina;

p) «nave adibita alla navigazione marittima» una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;

q) «nave battente bandiera di uno Stato membro» una nave registrata in uno Stato membro dell'Unione europea e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo; le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo;

r) «viaggi costieri» i viaggi effettuati in prossimità della costa come definiti dall'art. 1, comma 1, punti 37 e 39, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

s) «potenza di propulsione» la potenza di uscita totale massima caratteristica continuata in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;

t) «nave petroliera» la nave costruita ed adibita per il trasporto alla rinfusa di prodotti infiammabili allo stato liquido;

u) «nave chimichiera» la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code);

v) «nave gasiera» la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo stato liquefatto elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas (IBG code);

z) «norme radio» le norme relative al servizio mobile marittimo adottate dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni;

aa) «nave da passeggeri» la nave adibita alla navigazione marittima abilitata al trasporto di più di dodici passeggeri;

bb) «nave da pesca» la nave adibita alla cattura di pesce o altre risorse vive del mare;

cc) «Convenzione STCW» (Standards of Trainig, Certification and Watchkeeping) la Convenzione internazionale sui requisiti minimi di addestramento, certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, e i successivi emendamenti;

dd) «annesso alla Convenzione STCW» il documento allegato alla Convenzione STCW 1978 come sostituito con la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, allegato I del presente regolamento;

ee) «codice STCW» (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia adottato con la risoluzione n. 2 dalla Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

ff) «funzioni» una serie di compiti, servizi e responsabilità, come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino;

gg) «servizi radio» le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della guardia, di radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in conformità delle norme radio, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974, e successive modifiche ed integrazioni, e delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);

hh) «Convenzione SOLAS» (Safety of Life at Sea) la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

ii) «nave da passeggeri ro-ro» (roll on roll off) la nave da passeggeri espressamente progettata e costruita anche per il trasporto di veicoli con imbarco e sbarco sulle proprie ruote e di carichi, disposti su pianali o in contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote;

ll) «compagnia di navigazione» la persona fisica o giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica quale l'armatore o il noleggiatore a scafo nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario responsabilità inerenti alla conduzione della stessa, assumendosi così tutti i doveri e le responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni del presente regolamento;

mm) «certificato» qualsiasi documento valido, a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato ai sensi della Convenzione STCW del 1978 dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea, o con l'autorizzazione di quest'ultimo, abilitante il titolare ad assolvere le funzioni menzionate in detto documento o autorizzate dalle norme nazionali;

nn) «certificato adeguato» il documento previsto nell'annesso alla Convenzione STCW, rilasciato e convalidato conformemente al presente regolamento, che abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionate sul certificato medesimo a bordo di una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio e potenza di propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa è adibita;

*«nn-*bis*) «Convalida» il documento valido emesso dall'autorità competente di uno Stato membro;*

*"nn-*ter*) «Riconoscimento» l'accettazione, da parte delle autorità competenti di uno Stato membro ospitante, del certificato o del certificato adeguato rilasciato da un altro Stato membro»;*

oo) «servizio di navigazione» il servizio svolto a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio di un certificato o di un certificato adeguato ovvero per il conseguimento di un'altra qualifica;

pp) «Paese terzo» il Paese che non è uno Stato membro dell'Unione europea;

pp-*bis*) «*Stato membro ospitante» lo Stato membro in cui un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato adeguato (dei suoi certificati adeguati) o di un altro certificato (o di altri certificati)*»;

qq) «mese» un mese civile o un periodo di trenta giorni risultante dalla somma di periodi inferiori;

qq-*bis*) «Comitato» Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (Comitato COSS), istituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002;

qq-*ter*) «Agenzia» l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.».

Note all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 4 *(Certificati e modelli)*. — 1. Il comandante, il direttore di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina, i comuni di guardia di coperta e di macchina e, ove previsto, gli altri membri dell'equipaggio contemplati nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW, devono essere in possesso di un certificato adeguato, rilasciato o convalidato da una delle amministrazioni indicate all'art. 3, che abilita il titolare a svolgere le competenze menzionate nel certificato stesso.

2. Sono parimenti validi i certificati adeguati relativi all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta rilasciati o convalidati dalle autorità competenti di uno Stato membro a cittadini di stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'annesso alla Convenzione STCW.

«*2-bis. Per i certificati adeguati relativi all'espletamento di funzioni di comandante e primo ufficiale, rilasciati dalle autorità competenti di uno Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'Annesso alla Convenzione STCW '78, nella sua versione aggiornata, si applicano le disposizioni dell'articolo 292-*bis *del codice della navigazione. Al fine della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela della sicurezza del lavoro e della navigazione, nelle more della definizione delle procedure di cui al comma 2 dell'articolo 292-*

bis *del codice della navigazione, la conoscenza della lingua italiana e della normativa italiana da parte dei cittadini di Stati membri è attestata dall'armatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*».

3. I certificati rilasciati dalle amministrazioni di cui all'art. 3 sono conformi al modello di cui alla sezione A-I/2, paragrafo 1, del Codice STCW, riportato nell'allegato III/1.

«3-*bis*. *I certificati adeguati sono rilasciati dalle amministrazioni marittime periferiche di cui all'articolo 124 del codice della navigazione, redatti su carta valori con oneri a carico del richiedente*».

4. La convalida conseguente al rinnovo di un certificato ai sensi dell'art. 6 può essere attestata incorporandola nel modello di certificato indicato al comma 3. Se emessa altrimenti, la convalida è redatta sul modello indicato nella sezione A-I/2, paragrafo 2, del Codice STCW, riportato nell'allegato III/2.

5. La convalida conseguente alla decisione di riconoscimento di un certificato ai sensi degli articoli 7 e 8 è conforme al modello indicato nella sezione A-I/2, paragrafo 3, del Codice STCW, riportato nell'allegato III/3.

«5-*bis*. *La convalida della decisione di riconoscimento di un certificato è rilasciata su carta valori dalle rappresentanze diplomatiche consolari all'estero, ai sensi degli articoli 20 e 127 del codice della navigazione, con oneri a carico del richiedente. La validità della convalida non può essere superiore alla data di scadenza riportata sul certificato in relazione al quale la convalida è richiesta.*».

6. I certificati di cui al comma 3 e gli attestati di convalida di cui ai commi 4, secondo periodo, e 5, sono annotati, previa attribuzione di un numero progressivo, nel registro istituito ai sensi dell'art. 10.».

— Il comma 2 dell'art. 292-*bis* del codice della navigazione, citato nelle premesse, così recita:

«Art. 292-*bis (Requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta)*. — *Omissis*.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al primo comma.».

— Gli articoli 20 e 127 del codice della navigazione, così recitano:

«Art. 20 *(Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero)*. — La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale all'estero è esercitata dalle autorità consolari.».

«Art. 127 *(Assunzione all'estero)*. — All'assunzione di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorità consolare.».

Note all'art. 4:

— L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, citato nelle premesse, è abrogato.

— Il comma 2 dell'art. 8 del decreto n. 324 del 2001, citato nelle premesse, così recita:

«Art. 8 *(Riconoscimento dei certificati adeguati rilasciati da Paesi terzi)*. — 1. Fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, i marittimi che non possiedono il certificato adeguato, di cui all'art. 2, commi 1, lettera *nn)*, relativo all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di copertura rilasciati da un Paese terzo che è parte della Convenzione STCW, possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro purché sia stata adottata, da parte delle amministrazioni competenti per materia, mediante la procedura definita nell'allegato II, lettera *C)*, una decisione sul riconoscimento del loro certificato adeguato.

2. Abrogato.

3. Le autorità di cui al comma 1 informano la Commissione europea dei certificati adeguati che hanno riconosciuto o che intendono riconoscere secondo i criteri indicati nell'allegato II, e, ove necesario, prendono adeguate misure per attuare le decisioni della Commissione relative alle informazioni fornite anche dagli altri Stati membri.

4. I lavoratori marittimi in possesso di certificati adeguati in corso di validità rilasciati e convalidati da un Paese terzo, non ancora convalidati dalle autorità di cui al comma 1, possono essere autorizzati, in caso di necessità, a prestare servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, per un periodo non superiore a tre mesi per l'espetamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nonché da quelle di ufficiale radio o di radioperatore, ad eccezione dei casi previsti dalle norme radio. La prova dell'avvenuta presentazione della domanda di riconoscimento alle competenti autorità è custodita dal comandante della nave, ai sensi dell'art. 11, comma 1.».

Nota all'art. 5:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica, n. 324 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Il testo vigente del Capitolo I dell'allegato I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Allegato I

Requisiti per la formazione fissati dalla convenzione STCW

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le regole di cui al presente allegato sono integrate dalle disposizioni vincolanti contenute nella parte A del codice STCW, ad eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2.

Qualsiasi riferimento a un requisito previsto da una regola va inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte A del codice STCW.

«*1*-bis. *I marittimi in possesso di un certificato adeguato, imbarcati su navi battenti bandiera italiana, sono in possesso delle adeguate competenze linguistiche, come indicato nelle sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e A-II/4 del Codice STCW*».

2. La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e alla convalida di certificati abilitanti in virtù delle disposizioni della convenzione STCW. Per chiarire il nesso tra le disposizioni sull'abilitazione alternativa del capitolo VII e le disposizioni sulle abilitazioni dei capitoli II, III e IV, le idoneità specificamente indicate nei livelli di competenza sono state raggruppate nelle sette funzioni seguenti:

1) navigazione;

2) maneggio e stivaggio del carico;

3) controllo del governo della nave e assistenza alle persone a bordo;

4) macchine e motori marini;

5) apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo;

6) manutenzione e riparazioni;

7) radiocomunicazioni;

ai seguenti livelli di responsabilità:

1) livello dirigenziale;

2) livello operativo;

3) livello ausiliario.

Le funzioni e i livelli di competenza sono definiti dai sottotitoli delle tavole dei livelli di competenza contenute nella parte A, capitoli II, III e IV del codice STCW.».

09G0064

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Gallian Gianluca, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Gallian Gianluca, nato il 7 luglio 1977 a Genova, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», rilasciato nell'ottobre 2007 dall'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente - ai sensi dell'art. 13, comma 1 della direttiva 2005/36/CE - è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di «avvocato» in Spagna;

Considerato che il sig. Gallian è in possesso del titolo accademico di «dottore in Giurisprudenza» conseguito presso la Università degli studi di Genova nel luglio 2003, omologato in Spagna nel gennaio 2007;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 6 marzo 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Gallian Gianluca, nato il 7 luglio 1977 a Genova, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 4 maggio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta del candidato, tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta del candidato tra le nove indicate nell'art. 2 del presente decreto e su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all' esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A06005

DECRETO 6 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Schupp Oliver, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Schupp Oliver, nato il 4 giugno 1979 a Hanau (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Rechtsanwalt» conseguito in Germania nel gennaio 2008, come documentato dal certificato rilasciato dalla «Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main», ai fini dell' iscrizione all' albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che il richiedente ha concluso il percorso formativo accademico tedesco, avendo superato il primo ed il secondo esame di Stato, rispettivamente nel gennaio 2005 e nel novembre 2007, come attestato dal certificato rilasciato dal «Bayerisches Staatsministerium der Justiz Landesjustizprufungsamt»;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 6 marzo 2009;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Schupp Oliver, nato il 4 giugno 1979 a Hanau (Germania), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 6 maggio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e 3) una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A06003

DECRETO 12 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Romano Orazio Antonio, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 15 aprile 2009, con il quale si riconosceva il titolo professionale, conseguito in Venezuela dal sig. Romano Orazio Antonio, nato a Maracay (Venezuela) il 10 agosto 1967, cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che nel decreto datato 15 aprile 2009 sono stati riportati dati inesatti;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dall'interessato;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 15 aprile 2009, con il quale si riconosceva il titolo di ingegnere, conseguito in Venezuela dal sig. Romano Orazio Antonio, nato a Maracay (Venezuela) il 10 agosto 1967, cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, in tutte le parti in cui si fa riferimento al nome proprio e alla data di iscrizione al «Colegio de Ingenieros» le frasi «il sig. Romano Orazio» e «è iscritto dal luglio 1991 al Colegio de Ingenieros de Venezuela» sono sostituite rispettivamente con le frasi «il sig. Romano Orazio Antonio» e «è iscritto dal novembre 1991 al Colegio de Ingenieros de Venezuela».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 15 aprile 2009.

Roma, 12 maggio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A06004

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 maggio 2009.

Emissione delle monete d'oro da € 20 della serie «Europa delle Arti» millesimo 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali della Commissione Permanente Tecnico-Artistica numeri 8 e 9 relativi rispettivamente alle riunioni del 21 ottobre 2008 e del 17 dicembre 2008 ed il verbale n. 1 relativo alla riunione del 22 gennaio 2009, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2009 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'oro da 20 € della Serie «Europa delle Arti», dedicate, per il Regno Unito, al pittore E. Burne - Jones;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'oro da € 20 della Serie «Europa delle Arti», dedicate, per il Regno Unito, al pittore E. Burne - Jones, in versione *proof*, millesimo 2009, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	**Valore nominale**	**Diametro**	**Titolo in millesimi**		**Peso g.**	
Oro	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	20,00	21	900	± 1‰	6,451	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: rappresentazione dell'Europa come vascello che naviga sotto le dodici stelle dell'Unione, nel lato sinistro l'anno di emissione «2009», a destra «RI», in basso al centro il nome dell'autore «E.L. FRAPICCINI».

Sul rovescio: al centro riproduzione del particolare dell'opera «Laus Veneris» di E. Burne - Jones; intorno la scritta «EUROPA DELLE ARTI»; in basso sotto al particolare dell'opera, il nome dell'artista «E. BURNE - JONES»; a sinistra «R» ed il valore «20 EURO».

Sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 22 maggio 2009

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A06223

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 maggio 2009.

Norme di attuazione delle intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte degli elettori italiani residenti negli altri Paesi dell'Unione europea.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2009, attestante il raggiungimento, con i singoli Paesi dell'Unione europea, delle intese atte a garantire le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del voto degli elettori italiani ivi residenti;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi del quinto comma del citato art. 25, all'emanazione di norme di attuazione delle suddette intese, in osservanza delle disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, della legge 9 aprile 1984, n. 61, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, e delle altre disposizioni richiamate dai suddetti provvedimenti normativi;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione delle sezioni elettorali e designazione delle relative sedi

1. Ai fini delle votazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i capi degli Uffici consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, scelgono, per le sedi delle sezioni elettorali da istituire nella circoscrizione di competenza e compatibilmente con gli eventuali vincoli posti dalle Autorità del luogo, locali idonei allo svolgimento delle operazioni ad esse demandate, evitando, ove possibile, che le sezioni stesse siano ubicate presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali associativi o di enti di patronato italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.

2. La sala della votazione deve essere a disposizione della sezione elettorale ininterrottamente per tutta la durata delle operazioni preliminari alla votazione, delle operazioni di votazione, di verbalizzazione e di chiusura dei plichi contenenti tutto il materiale elettorale.

3. I capi degli Uffici consolari provvedono, ove necessario, a stipulare i contratti, secondo le norme e gli usi del luogo, al fine di ottenere la disponibilità dei locali da adibire a sezioni elettorali, in qualità di parte contraente per la definizione di ogni onere o responsabilità conseguente.

4. Qualora per sopravvenute, gravi circostanze, sia necessario variare la sede di una sezione elettorale in una data successiva al 14 maggio 2009, il capo dell'Ufficio consolare oltre a darne comunicazione telegrafica alla Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno, provvede ad informarne tempestivamente gli elettori interessati con i mezzi più idonei. All'entrata della sede che è stato necessario variare, durante le ore di votazione, deve essere comunque affisso un avviso, in lingua italiana, che indichi la nuova ubicazione della sezione elettorale.

5. Entro il 1° giugno 2009 l'Ambasciata d'Italia competente trasmette al Ministero degli affari esteri del Paese ospitante l'elenco completo delle sezioni istituite nel Paese stesso per la votazione degli elettori italiani ivi residenti.

Art. 2.

Locali per attività di propaganda elettorale

1. I capi degli Uffici consolari si adoperano per reperire — su richiesta scritta, fatta pervenire dal rappresentante effettivo o supplente di partito o gruppo politico di cui all'art. 31, primo comma, n. 1) della predetta legge n. 18 del 1979 — locali adeguati per l'attività di propaganda elettorale, tenendo in ogni caso presenti le intese concluse con le rispettive Autorità di accreditamento.

2. Nel caso in cui i suddetti locali appartengano allo Stato italiano od ai suoi organismi pubblici ovvero allo Stato ospitante o ai suoi enti pubblici territoriali, le domande devono essere rivolte ai capi degli Uffici consolari, i quali curano che le concessioni dei suddetti locali seguano l'ordine cronologico della presentazione delle domande stesse e che non venga posta in essere alcuna differenziazione di trattamento tra i partiti o gruppi politici interessati.

3. L'onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione a qualsiasi titolo dei predetti locali grava esclusivamente sui partiti o gruppi politici che ne fruiscono.

Art. 3.

Affissioni di propaganda elettorale

1. Nei Paesi che consentono la propaganda elettorale per pubbliche affissioni, le richieste di spazi per le affissioni dei partiti o gruppi politici devono essere sottoscritte da uno dei rappresentanti designati a norma dell'art. 31, primo comma, n. 1), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ovvero da un loro mandatario.

2. Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale può essere posto a carico dello Stato italiano.

3. Gli stampati destinati alle affissioni di propaganda elettorale di cui al presente articolo devono essere redatte in lingua italiana, compatibilmente con le intese raggiunte con le Autorità di accreditamento e devono indicare il nome del committente responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

4. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici comunque assegnate.

5. Nel caso in cui le autorità del Paese ospitante pongano a disposizione di tutti i partiti o gruppi politici di cui al comma 1 spazi indivisi per le affissioni di propaganda elettorale, detti spazi sono ripartiti tra tutti i partiti o gruppi che ne hanno fatto richiesta, a cura del capo dell'Ufficio consolare o di un suo delegato, in superfici eguali. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio pari ad almeno 70 centimetri di base per un metro di altezza, tra i richiedenti è stabilito un turno per l'affissione mediante unico sorteggio valevole per tutto il territorio della circoscrizione consolare, che viene effettuato, alla presenza dei richiedenti appositamente convocati, dal capo dell'Ufficio consolare o da un suo delegato, in maniera che tutti i richiedenti possano usufruire di uno spazio di identiche dimensioni e per lo stesso tempo.

Art. 4.

Accesso a trasmissioni radio-televisive

1. Le norme del presente articolo disciplinano le richieste di accesso a trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici di cui all'art. 31, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dirette ad organismi radiotelevisivi appartenenti allo Stato ospitante od a suoi enti pubblici territoriali o che, comunque, sono tenuti a riservare orari di trasmissione a richiesta del Governo centrale o locale e sempre nel rispetto delle intese intercorse con le rispettive Autorità di accreditamento.

2. Le richieste devono essere sottoscritte da uno dei rappresentanti dei partiti o gruppi designati a norma dell'art. 31, primo comma, n. 1), della citata legge n. 18 del 1979, ovvero dal loro mandatario e devono essere prodotte al capo dell'Ufficio consolare se dirette a emittenti locali ovvero all'Ambasciata d'Italia competente, se dirette ad emittenti a carattere nazionale.

3. Le modalità per l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive ed i conseguenti oneri contrattuali ed extra contrattuali sono disciplinati dall'ente al quale la richiesta è diretta.

4. Le Autorità diplomatiche o consolari di cui al comma 2, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti consentiti dalla legislazione locale, curano che, nella concessione dell'accesso alle trasmissioni siano attuati i principi di cui all'art. 25, comma secondo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui agli articoli 1 e 3 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti e i movimenti politici che partecipano alle elezioni.

5. Nel rispetto delle intese concluse con le Autorità di rispettivo accreditamento, le trasmissioni di propaganda elettorale fatte su richiesta dei partiti o gruppi politici di cui al comma 1 devono essere comunque eseguite anche in lingua italiana.

6. Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dall'accoglimento delle domande di accesso a trasmissioni può essere posto a carico dello Stato italiano.

Art. 5.

Polizia dell'adunanza delle sezioni elettorali

1. Nelle sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Paesi dell'Unione europea, a norma dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Egli può richiedere l'intervento degli agenti della forza pubblica posta a disposizione dalle Autorità locali per far espellere e, se del caso, fermare o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

2. I presidenti delle sezioni elettorali hanno obbligo di fare rapporto, tramite l'Ufficio consolare competente, al procuratore della Repubblica di Roma, per ogni infrazione, da chiunque commessa, alle norme penali contenute nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, e nel testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. I capi degli Uffici consolari, nel rispetto delle Intese raggiunte in merito, concordano con le competenti Autorità di polizia locale ogni misura idonea ad assicurare il libero e spedito accesso degli elettori nei locali di votazione, per impedire assembramenti nelle vicinanze della sezione elettorale ed impedire che durante la votazione sia svolta qualsiasi forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

4. Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti dei presidenti delle sezioni elettorali e delle Autorità di polizia dei Paesi ospitanti, le rappresentanze consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, provvedono:

a) a far pervenire a coloro che sono nominati presidenti di sezione elettorale una attestazione della nomina redatta in lingua italiana e corredata della traduzione nella lingua ufficiale del luogo della votazione;

b) a comunicare alle competenti Autorità di polizia le generalità dei presidenti delle sezioni elettorali, compresi quelli nominati in sostituzione a norma dell'art. 32, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

c) alla consegna, sia alle locali Autorità di polizia, sia ai presidenti delle sezioni elettorali, di stampati recanti il testo del presente articolo, redatti in lingua italiana e nella lingua ufficiale del luogo della votazione.

Art. 6.

Relazioni al Ministero degli affari esteri

1. I capi degli Uffici consolari sono tenuti a segnalare al più presto, alla competente Ambasciata ed al Ministero degli affari esteri, ogni caso di violazione dei principi di cui all'art. 25, comma secondo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui agli articoli 1 e 3 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, riferendo al contempo sulle eventuali iniziative adottate.

Art. 7.

Disciplina delle operazioni delle sezioni elettorali

1. Per il compimento delle operazioni di costituzione delle sezioni elettorali, delle operazioni preliminari alla votazione, delle operazioni di votazione, di verbalizzazione, di chiusura dei plichi contenenti tutto il materiale elettorale e del loro trasferimento, il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri diramano istruzioni agli organi previsti dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle leggi stesse ed in quelle da tali leggi richiamate.

Roma, 28 maggio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

Il Ministro degli affari esteri: FRATTINI

09A06325

DECRETO 28 maggio 2009.

Determinazione delle date e degli orari di votazione, presso le sezioni istituite negli altri Paesi dell'Unione europea, degli elettori italiani ivi residenti in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2009, con il quale sono stati convocati per i giorni di sabato 6 giugno e di domenica 7 giugno 2009 i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

Visto l'art. 7, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, che prevede la necessità di determinare con decreto del Ministro dell'interno le date e gli orari di votazione — presso le sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Paesi dell'Unione europea — dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte degli elettori italiani ivi residenti;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, che prevede la costituzione, presso ogni Ufficio elettorale circoscrizionale, di seggi elettorali con il compito di provvedere allo scrutinio dei voti espressi nelle sezioni istituite negli altri Paesi dell'Unione europea, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da parte degli elettori italiani ivi residenti;

Considerato che le date e gli orari di votazione nelle suddette sezioni istituite negli altri Paesi dell'Unione europea devono essere, almeno in parte, anteriori a quelli fissati per la votazione in Italia, al fine di consentire che il relativo scrutinio abbia inizio, nei seggi elettorali costituiti presso ogni Ufficio elettorale circoscrizionale, alla stessa ora prevista per tutti gli altri Uffici elettorali di sezione nel territorio italiano, come disposto dall'art. 6, comma 8, del citato decreto-legge n. 408/1994;

Viste le intese raggiunte con i singoli Paesi dell'Unione europea, di cui al comunicato del Ministero degli affari esteri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le date e gli orari di votazione degli elettori italiani residenti negli altri Paesi dell'Unione europea sono determinati sulla base dell'ora locale — per ciascun Paese membro e nelle sezioni elettorali ivi istituite — come segue:

Austria: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 20; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 8 alle ore 20.

Belgio: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 22; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 7 alle ore 20.

Bulgaria: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 22; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 7 alle ore 20.

Cipro: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 20; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 8 alle ore 20.

Danimarca: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 22; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 7 alle ore 20.

Estonia: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 22; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 7 alle ore 20.

Finlandia: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 22; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 7 alle ore 20.

Francia: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 22; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 7 alle ore 20; (per La Rochelle: sabato 6 giugno 2009 chiusura alle ore 18).

Germania: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 22; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 7 alle ore 20.

Grecia: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 22; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 7 alle ore 20.

Irlanda: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 22; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 7 alle ore 20.

Lettonia: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 22; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 7 alle ore 20.

Lituania: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 22; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 7 alle ore 20.

Lussemburgo: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 22; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 7 alle ore 20.

Malta: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 20; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 7 alle ore 20.

Paesi Bassi: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 22; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 8,30 alle ore 20.

Polonia: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 22; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 7 alle ore 20.

Portogallo: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 22; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 7 alle ore 20.

Regno Unito: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 22; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 8,30 alle ore 20; (per l'Irlanda del Nord: sabato 6 giugno 2009 chiusura alle ore 14); (per Newcastle: sabato 6 giugno 2009 chiusura alle ore 18).

Repubblica Ceca: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 22; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 7 alle ore 20.

Repubblica Slovacca: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 21; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 9 alle ore 20.

Romania: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 22; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 7 alle ore 20.

Slovenia: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 22; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 7 alle ore 20.

Spagna: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 22; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 8 alle ore 20; (per Canarie e Baleari: sabato 6 giugno 2009 chiusura alle ore 15).

Svezia: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 22; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 8,30 alle ore 20.

Ungheria: venerdì 5 giugno 2009 dalle ore 17 alle ore 22; sabato 6 giugno 2009 dalle ore 7 alle ore 20.

Il presente decreto sarà comunicato al Ministero degli affari esteri, perchè provveda, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso gli altri Paesi dell'Unione europea, a dare avviso alle comunità italiane delle date e degli orari di votazione, come sopra indicati, nelle forme previste dall'art. 7, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Roma, 28 maggio 2009

Il Ministro: MARONI

09A06324

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 maggio 2009.

Nomina di un componente effettivo e di un componente supplente, in rappresentanza della CGIL in seno alla CISOA di Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il proprio decreto n. 2 del 19 aprile 2007, con il quale è stato ricostituito presso la sede provinciale I.N.P.S. di Avellino, la Commissione provinciale per l'integrazione del salario a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato per il quadriennio 2007-2011, come previsto dall'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989;

Vista la lettera del 23 aprile 2009 con la quale il sig. Gagliardi Felice, designato dalla CGIL di Avellino, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla CISOA ;

Vista la nota del 7 maggio 2009 con la quale la FLAI CGIL di Avellino ha designato, in sostituzione del sig. Gagliardi Felice, dimissionario, il sig. Vece Aniello, nato a Salerno il 20 marzo 1964 e residente in Acerno (Salerno) alla via A. Potolicchio n. 18, membro effettivo, e ha designato membro supplente il sig. Ceccarelli Carlo Augusto, nato a Cervinara il 5 ottobre 1962 ed ivi residente alla via L. Einaudi n. 9, in sostituzione del precedente nominativo;

Ritenuto di dover procedere alle sostituzioni richieste;

Decreta:

Il sig. Vece Aniello e il sig. Ceccarelli Carlo Augusto, come sopra identificati, sono nominati rispettivamente componente effettivo e componente supplente, in rappresentanza della CGIL in seno alla CISOA di Avellino.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 340/2000.

Avellino, 13 maggio 2009

Il direttore provinciale: FESTA

09A06001

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 maggio 2009.

Norme sull'afflusso e circolazione dei veicoli sulle isole Eolie.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) dell'11 febbraio 2009, n. 16;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Messina n. 37561/08/13.12/GAB. del 5 marzo 2009;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni n. 218, del 16 marzo 2009;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del Comune stesso, secondo il seguente calendario:

dal 1° giugno 2009 al 31 ottobre 2009 divieto per le isole di Panarea e Stromboli;

dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009 divieto per l'isola di Alicudi;

dal 1° luglio 2009 al 30 settembre 2009 divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.

Art. 2.

Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:

A) *Alicudi - Stromboli - Panarea*

1 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;

2 - per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che; pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del Comune di Lipari per l'anno 2008, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;

3 - agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

4 - ai veicoli delle forze dell'ordine.

B) *Lipari – Vulcano*

1 - agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2008, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal comune;

2 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose;

3 - agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;

4 - ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

5 - agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità;

6 - alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

7 - agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali.

C) *Filicudi*

1 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;

2 - agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

3 - agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.

Art. 3.

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 4.

Al comune di Lipari è consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 5.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 così come previsto dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 17 dicembre 2008, come arrotondati ai sensi dell' articolo 195 comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 6.

Il Prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 18 maggio 2009

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 383

09A06232

DECRETO 18 maggio 2009.

Norme sull'afflusso e circolazione dei veicoli sull'isola di Ponza.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale di Ponza (Latina) in data 2 aprile 2009, n. 38;

Vista la nota prot. n. 0007548 in data 5 maggio 2009 con la quale la Prefettura di Latina esprime il proprio nulla osta;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lazio con nota prot. n. 73102/2D/04 del 21 aprile 2009;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° giugno al 30 settembre 2009 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza degli autocaravan e caravan intestati a persone residenti e non residenti nel comune.

Art. 2.

Divieto

Dal 1° giugno al 16 settembre 2009, dalle ore 00,00 del venerdì alle ore 24,00 della domenica, è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t che trasportano merce non alimentare.

Art. 3.

Divieto

Dal 1° giugno al 30 settembre 2009 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza, nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi, dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 15 t.

Art. 4.

Deroghe

Durante il periodo di vigenza dei divieti possono affluire sull'isola:

a) veicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e religiose, previa autorizzazione rilasciata dal comune;

b) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

c) veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 15 t, intestati a soggetti residenti sull'isola, per comprovate necessità;

d) veicoli delle forze dell'ordine, carri funebri, nettezza urbana.

Art. 5.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00 così come previsto dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 17 dicembre 2008, come arrotondati ai sensi dell'articolo 195 comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 6.

Autorizzazioni in deroga

Al comune di Ponza è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco.

Art. 7.

Vigilanza

Il Prefetto di Latina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 18 maggio 2009

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 385

09A06233

DECRETO 18 maggio 2009.

Norme sull'afflusso e circolazione dei veicoli sull'isola di Ustica.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la circolare n. 5222, dell' 8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la delibera della giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 26 novembre 2008, n. 72;

Vista la nota della Prefettura di Palermo n. 88771/Area III Ter, in data 1° aprile 2009, con la quale esprime il proprio nulla-osta;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni in data 16 marzo 2009, n. 217;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° al 31 agosto 2009 è vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel Comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull'isola:

a) veicoli per trasporto pubblico;

b) veicoli che trasportano merci deperibili;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di utilità o di pubblico interesse;

e) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticesi non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica;

f) autoveicoli con targa estera, sempreché siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

g) veicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

h) veicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri e/o extra alberghieri;

i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa rifiuti solidi urbani, per l'anno 2008;

j) veicoli appartenenti ai titolari di attività commerciali e/o turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino che il veicolo sia intestato all'attività medesima, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Ustica.

Art. 3.

Durante il periodo di vigenza del divieto, limitatamente ai giorni feriali, possono affluire sull'isola veicoli per il trasporto merci, sempreché non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 17 dicembre 2008, come arrotondati ai sensi dell'articolo 195, comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 18 maggio 2009

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 384

09A06234

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 febbraio 2009.

Modalità di attuazione della procedura negoziale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, nell'ambito del fondo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46/1982.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che all'art. 14 ha istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno alle imprese a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01 (nel seguito «Disciplina comunitaria»);

Vista la direttiva 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo economico con la quale si è provveduto ad adeguare la precedente direttiva 16 gennaio 2001 alla suddetta disciplina comunitaria;

Considerato che è necessario dare attuazione a quanto indicato nell'art. 2, comma 2 della direttiva 10 luglio 2008 che prevede che gli interventi di cui alla direttiva medesima possono essere attuati anche con le modalità previste per la procedura negoziale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008 (nel seguito «Direttiva»), le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla Direttiva medesima secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 per la procedura negoziale.

2. Le modalità di cui al comma 1 si applicano ai programmi di sviluppo sperimentale di rilevanti dimensioni, in grado di accrescere lo sviluppo tecnologico del Paese.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva.

Art. 2.

Requisiti di accesso alla procedura negoziale

1. L'accesso alla procedura negoziale di cui al presente decreto è riservato ai progetti di innovazione tecnologica, per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di sviluppo sperimentale ammissibili ai sensi della Direttiva, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all'obiettivo previsto e realizzati da uno o più dei soggetti di cui all'art. 3 della Direttiva medesima.

2. Per accedere alla procedura negoziale, uno dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della Direttiva, denominato, ai fini del presente decreto, soggetto proponente, presenta una proposta del progetto di cui al comma 1. La predetta proposta può comprendere, in aggiunta al programma di sviluppo sperimentale del soggetto proponente, ulteriori programmi di sviluppo sperimentale promossi da uno dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e commi 2 e 4 della Direttiva. Nel caso di progetto di innovazione tecnologica realizzato da più soggetti, il soggetto proponente ne assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica ed economica.

3. L'importo complessivo dei costi ammissibili del progetto di innovazione tecnologica non deve essere inferiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito del progetto di innovazione tecnologica:

a) l'importo dei costi ammissibili del programma di sviluppo sperimentale del soggetto proponente non può essere inferiore a 5 milioni di euro;

b) l'importo dei costi ammissibili di ciascuno degli eventuali ulteriori programmi di sviluppo sperimentale non può essere inferiore a 3 milioni di euro ovvero, limitatamente a quelli proposti dagli organismi di ricerca di cui all'art. 3, comma 5 della Direttiva, a 1 milione di euro;

c) qualora il progetto di innovazione tecnologica sia composto di più programmi di sviluppo sperimentale, ciascun programma non può comportare costi ammissibili in misura superiore al 70 per cento né in misura inferiore al 10 per cento dei costi ammissibili complessivi del progetto.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 della Direttiva, ciascuno dei programmi in cui si articola il progetto di innovazione può comprendere anche attività connesse e comunque non preponderanti di ricerca industriale.

Art. 3.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse secondo quanto previsto all'art. 4 della Direttiva, fatta salva la possibilità di ridurre l'intensità di aiuto in fase di negoziazione, nel caso le risorse disponibili non fossero sufficienti.

2. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la sottoscrizione del contratto di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 4.

Fase di accesso e negoziazione

1. Il soggetto proponente trasmette al Ministero dello sviluppo economico (nel seguito «Ministero») un'istanza di accesso alla procedura di negoziazione sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti. La predetta istanza di accesso deve essere corredata da una proposta di massima che descriva il progetto di innovazione tecnologica. Il Ministero, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, verificata la compatibilità della stessa con le risorse finanziarie disponibili e la sua coerenza con gli indirizzi in materia di innovazione tecnologica, ne comunica l'esito al soggetto proponente ai fini dell'avvio della fase di negoziazione.

2. Il Ministero avvia quindi la fase di negoziazione con il soggetto proponente al fine di verificare le condizioni di ammissibilità, nonché la praticabilità e fattibilità del progetto di innovazione proposto, sotto l'aspetto tecnico-scientifico nonché economico-finanziario, anche con riferimento agli altri eventuali soggetti coinvolti. Particolare attenzione è posta agli effetti ed alla tempistica di realizzazione del progetto e dei programmi che lo compongono. Nell'espletamento di tale fase il Ministero acquisisce il parere del Comitato tecnico di cui all'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

3. Il Ministero conclude la fase di negoziazione entro sessanta giorni dalla data della comunicazione di avvio della negoziazione di cui al comma 1 e ne comunica il relativo esito al soggetto proponente ai fini della presentazione della proposta definitiva.

Art. 5.

Presentazione della proposta definitiva e della documentazione progettuale sottoscrizione del contratto

1. La proposta definitiva del progetto di innovazione tecnologica, articolata in relazione ai programmi di sviluppo sperimentale che compongono il progetto, è presentata, con le modalità indicate dal Ministero, dal soggetto proponente al soggetto gestore prescelto per l'istruttoria, di cui all'art. 2, comma 4 della Direttiva, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 4, comma 3. Decorso tale termine perentorio, senza che la documentazione prevista sia stata presentata, la stessa non è più ricevibile e la relativa istanza di accesso è considerata decaduta. In caso di documentazione incompleta, il Ministero può concedere un'ulteriore periodo di tempo, non superiore a venti giorni, ai fini del completamento dell'istanza; trascorso inutilmente tale periodo l'istanza di accesso è considerata decaduta.

2. L'istruttoria, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni sono effettuate nei termini e con le modalità previste dalla Direttiva. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il Ministero, il soggetto proponente e gli altri soggetti beneficiari, tenuto conto delle risorse disponibili nonché delle decisioni della Commissione europea in relazione ad eventuali programmi di sviluppo soggetti a notifica, sottoscrivono uno specifico contratto con il quale sono determinati gli impegni dei soggetti beneficiari anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione dei programmi, gli adempimenti a carico dei beneficiari, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese, anche estere, al programma, le condizioni ed il piano delle erogazioni, determinato sulla base del piano degli investimenti predisposto dai soggetti beneficiari, nonché le condizioni per la revoca o l'interruzione dei benefici e l'eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza.

Art. 6.

Variazioni successive alla sottoscrizione del contratto

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, nonché quelle afferenti il progetto di innovazione tecnologica oggetto del contratto sottoscritto devono essere preventivamente comunicate con adeguata motivazione al soggetto gestore. Quest'ultimo provvederà a verificare, ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del progetto di innovazione tecnologica e dei singoli programmi che lo compongono.

Il soggetto gestore, qualora, a seguito delle variazioni intervenute, riscontri il venir meno delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità, nonché quelli riguardanti la necessaria connessione e funzionalità degli eventuali diversi programmi in cui si articola il progetto di innovazione tecnologica, propone al Ministero la revoca delle agevolazioni.

2. Variazioni in aumento dell'ammontare dei costi di ciascun soggetto beneficiario relativamente a ciascun programma rispetto a quelli ammessi, come indicati nel contratto sottoscritto, dovute ad incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi costi, non potranno comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun programma.

3. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione dei costi oggetto dei programmi agevolati, non potranno in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione agli altri programmi previsti dal progetto di innovazione tecnologica.

4. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, in relazione ad uno o più dei programmi di sviluppo nell'ambito del progetto di innovazione tecnologica oggetto del contratto sottoscritto, il soggetto gestore verificherà che permanga comunque la validità tecnico-economica del progetto medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 194

09A06200

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Phoenix (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Massimo Paolillo, Vice Console onorario in Phoenix (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Los Angeles degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Los Angeles della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Phoenix;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Los Angeles della documentazione relativa al rilascio dei visti;

e) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Los Angeles delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Phoenix;

f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Los Angeles, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

g) assistenza ai connazionali in temporanea difficoltà ai fini della concessione di prestiti con l'obbligo di restituzione all'erario, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato Generale in Los Angeles.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2009

Il direttore generale: SANFELICE DI MONTEFORTE

09A05984

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria nell'Isola di Sal (Capo Verde)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Vittorio Bianchi, Agente Consolare onorario nell'Isola di Sal (Capo Verde), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Dakar);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria nell'Isola di Sal (Capo Verde);

i) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Dakar;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria nell'Isola di Sal;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) tutela ed assistenza ai connazionali, anche ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Dakar;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria nell'Isola di Sal, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Dakar;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2009

Il direttore generale: SANFELICE DI MONTEFORTE

09A05985

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della R. Arciconfraternita di S. Maria della Purificazione al Rettifilo, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 aprile 2009, viene estinta la R. Arciconfraternita di S. Maria della Purificazione al Rettifilo, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto in parte alla Parrocchia di S. Onofrio dei Vecchi, con sede in Napoli ed in parte alla Confraternita dei Cavalieri Togati dottori della Maternità di Maria Vergine della Chiesa di S. Nicolò della Carità, con sede in Napoli.

09A05987

Estinzione della R. Arciconfraternita di S. Antonio di Padova in S. Lorenzo Maggiore, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 aprile 2009, viene estinta la R. Arciconfraternita di S. Antonio di Padova in S. Lorenzo Maggiore, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla R. Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione a S. Efremo Nuovo, con sede in Napoli.

09A05986

Estinzione della Arciconfraternita dei SS. Anna e Luca dei professori di belle arti, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 aprile 2009, viene estinta la Arciconfraternita dei SS. Anna e Luca dei professori di belle arti, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arciconfraternita di S. Maria della Misericordia, con sede in Napoli.

09A05988

Estinzione della Fondazione di religione denominata «Istituto per la educazione religiosa e l'assistenza morale della gioventù», in Livorno.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 aprile 2009, viene estinta la Fondazione di religione denominata «Istituto per la educazione religiosa e l'assistenza morale della gioventù», con sede in Livorno.

Il provvedimento di estinzione dell'ente acquista efficacia civile dalla data di iscrizione del provvedimento stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Livorno, con sede in Livorno.

09A05993

Estinzione della Reale Arciconfraternita di S. Maria dei Poveri e S. Tommaso Apostolo in S. Giovanni in Corte, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 aprile 2009, viene estinta la Reale Arciconfraternita di S. Maria dei Poveri e S. Tommaso Apostolo in S. Giovanni in Corte, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arciconfraternita di S. Maria della Misericordia, con sede in Napoli.

09A05991

Estinzione della Confraternita della Immacolata Concezione, San Gennaro e S. Carlo Borromeo, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 aprile 2009, viene estinta la Confraternita della Immacolata Concezione, San Gennaro e S. Carlo Borromeo, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Confraternita dei Cavalieri Togati dottori della Maternità di Maria Vergine nella Chiesa di S. Nicolò della Carità, con sede in Napoli.

09A05990

Estinzione della Confraternita di S. Maria degli Angeli nei S.S. Filippo e Giacomo di Barzettari, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 aprile 2009, viene estinta la confraternita di S. Maria degli Angeli nei S.S. Filippo e Giacomo di Barzettari, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla R. Arciconfraternita di S. Maria dell'Arco, con sede in Napoli.

09A05992

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 21 e 22 maggio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 maggio 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3771
Yen	130,84
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,727
Corona danese	7,4458
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87900
Fiorino ungherese	278,43
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7090
Zloty polacco	4,3960
Nuovo leu romeno	4,1695
Corona svedese	10,4476
Franco svizzero	1,5174
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8382
Kuna croata	7,3165
Rublo russo	43,3869
Lira turca	2,1173
Dollaro australiano	1,7861

Real brasiliano	2,8034
Dollaro canadese	1,5754
Yuan cinese	9,3983
Dollaro di Hong Kong	10,6757
Rupia indonesiana	14284,74
Rupia indiana	65,1093
Won sudcoreano	1719,54
Peso messicano	17,9932
Ringgit malese	4,8605
Dollaro neozelandese	2,2779
Peso filippino	65,059
Dollaro di Singapore	2,0085
Baht tailandese	47,352
Rand sudafricano	11,6269

Cambi del giorno 22 maggio 2009

Dollaro USA	1,3972
Yen	131,41
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,708
Corona danese	7,4458
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87810
Fiorino ungherese	278,39
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7090
Zloty polacco	4,3843
Nuovo leu romeno	4,1765
Corona svedese	10,4800
Franco svizzero	1,5217
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8750
Kuna croata	7,3190
Rublo russo	43,5016
Lira turca	2,1468
Dollaro australiano	1,7832
Real brasiliano	2,8254
Dollaro canadese	1,5744
Yuan cinese	9,5334
Dollaro di Hong Kong	10,8310
Rupia indonesiana	14289,74
Rupia indiana	65,8220
Won sudcoreano	1737,38
Peso messicano	18,3767
Ringgit malese	4,8769
Dollaro neozelandese	2,2555
Peso filippino	65,613
Dollaro di Singapore	2,0157
Baht tailandese	47,973
Rand sudafricano	11,5862

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A06293

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo «LAPI S.p.A.»

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 maggio 2009 l'Organismo «LAPI S.p.A.», via della Quercia n. 11 - Prato, è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto per la famiglia di prodotto «Pannelli isolanti autoportanti con doppia faccia metallica - Prodotti fabbricati in stabilimento - Specifiche» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 maggio 2009 l'Organismo «LAPI S.p.A.», via della Quercia n. 11 - Prato. è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Camini - Condotti interni di terracotta/ceramica - Requisiti e metodi di prova; Camini - Componenti - Elementi esterni di calcestruzzo; Camini - Sistemi di camini con condotti di terracotta/ceramica - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per la resistenza al fuoco da fuliggine; Parte 2: Requisiti e metodi di prova in condizioni umide; Parte 3: Requisiti e metodi di prova per sistemi camino a flusso bilanciato; Camini - Rivestimenti esterni in terracotta/ceramica per camini sistema - Requisiti e metodi di prova; Camini strutturalmente indipendenti - Parte 5; Materiali per condotti interni di mattoni - Specifiche di prodotto; Parte 7: Specifiche di prodotto applicabili ad elementi cilindrici di acciaio da utilizzare per camini di acciaio a parete singola e per pareti interne di acciaio; Camini - Sistemi di camini con condotti interni di plastica - Requisiti e metodi di prova; Camini - Requisiti e metodi di prova per camini e condotti di adduzione aria di qualsiasi materiale per apparecchi di riscaldamento a tenuta stagna - Parte 1: Terminali verticali aria/fumi per apparecchi di tipo C6; Parte 2: Condotti per fumi e aria comburente per apparecchi a tenuta stagna; Camini - Blocchi di laterizio/ceramica per camini a parete singola - Requisiti e metodi di prova; Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 1: Prodotti per sistemi di camini; Parte 2: Condotti interni e canali da fumo metallici; Camini - Componenti - Condotti fumari di calcestruzzo; Camini - Componenti - Blocchi di calcestruzzo» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 maggio 2009 l'Organismo «LAPI S.p.A.», via della Quercia n. 11 - Prato, è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazioni di conformità e marcatura» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

09A06002

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1029 del 23 febbraio 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril Actavis».

Nell'estratto della determinazione n. 1029/2009 del 23 febbraio 2009 relativa al medicinale per uso umano LISINOPRIL ACTAVIS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2009, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

«(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione:

5 mg compresse 28 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 038713107 (in base 10) 134XFSM (in base 32)»;

leggasi:

«(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione:

5 mg compresse 14 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 038713095 (in base 10) 14XFS7 (in base 32)».

09A06037

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1047 del 3 marzo 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ropinirolo Mylan Generics».

Nell'estratto della determinazione n. 1047/2009 del 3 marzo 2009 relativa al medicinale per uso umano ROPINIROLO MYLAN GENERICS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2009, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

«Trattamento della malattia di Parkinson nelle situazioni cliniche seguenti:

in monoterapia come trattamento iniziale, allo scopo di posticipare l'inizio della terapia con la levodopa;

in associazione al trattamento con la levodopa, durante il corso della malattia, quando l'effetto della terapia con la levodopa dovesse affievolirsi o divenire instabile, provocando in tal modo fluttuazioni nell'effetto terapeutico (fluttazioni tipo "di fine dose" o "fenomeni on-off");

per il trattamento sintomatico della sindrome delle gambe senza riposo idiopatica da moderata a grave.

Trattamento della malattia di Parkinson nelle situazioni cliniche seguenti:

in monoterapia come trattamento iniziale, allo scopo di posticipare l'inizio della terapia con la levodopa;

in associazione al trattamento con la levodopa, durante il corso della malattia, quando l'effetto della terapia con la levodopa dovesse affievolirsi o divenire instabile, provocando in tal modo fluttuazioni nell'effetto terapeutico (fluttuazioni tipo "di fine dose" o "fenomeni on-off").»;

leggasi:

«Ropinirolo Mylan Generics 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg e 2 mg.

Trattamento della malattia di Parkinson nelle situazioni cliniche seguenti:

in monoterapia come trattamento iniziale, allo scopo di posticipare l'inizio della terapia con la levodopa;

in associazione al trattamento con la levodopa, durante il corso della malattia, quando l'effetto della terapia con la levodopa dovesse affievolirsi o divenire instabile, provocando in tal modo fluttuazioni nell'effetto terapeutico (fluttuazioni tipo "di fine dose" o "fenomeni on-off");

per il trattamento sintomatico della sindrome delle gambe senza riposo idiopatica da moderata a grave.

Ropinirolo Mylan Generics 5 mg.

Trattamento della malattia di Parkinson nelle situazioni cliniche seguenti:

in monoterapia come trattamento iniziale, allo scopo di posticipare l'inizio della terapia con la levodopa;

in associazione al trattamento con la levodopa, durante il corso della malattia, quando l'effetto della terapia con la levodopa dovesse affievolirsi o divenire instabile, provocando in tal modo fluttuazioni nell'effetto terapeutico (fluttuazioni tipo "di fine dose" o "fenomeni on-off")».

09A06036

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1118/2009 del 15 aprile 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril e Idroclorotiazide Ratiopharm».

Nell'estratto della determinazione n. 1118/2009 del 15 aprile 2009 relativa al medicinale per uso umano LISONOPRIL e IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 7 maggio 2009, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio di ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

«Confezione: 20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in contenitore PP»;

leggasi:

«Confezione: 20 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in contenitore PP».

09A06035

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 21 novembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante: «Destinazione di risorse finanziarie al finanziamento di iniziative finalizzate al diritto-dovere di istruzione e formazione.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2009).

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 1, riportato alla pag. 9 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo il comma 3, nella tabella delle Regioni, dove è scritto:

Puglia *944.679,00,*

leggasi:

Puglia *6.944.679,00.*

09A06277

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-123) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00